

Articolo 1

(Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. L'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2007)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)”.
2. Al comma 1 la parola “moralì” è sostituita dalle seguenti: “di onorabilità”.
3. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.”.

Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 14 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Art. 14 bis

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).”.

Articolo 5

(Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della l.r. 1/2007)

1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “REGIMI AMMINISTRATIVI”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016. La SCIA deve contenere:

- a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
- b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;
- c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
- d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.”.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola:” soggetti” sono inserite le seguenti: “, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016,”.
2. Al comma 2 le parole: “alle disposizioni di cui alla l.r. 10/2012” sono sostituite dalle seguenti: ”alla legge regionale 5 aprile 2012 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)”.
3. Al comma 5 dopo la parola : “2012” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola:” soggetti” sono inserite le seguenti: “, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016,”.

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 27 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 27 bis

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “13” sono inserite le seguenti: “come previsto dal d.lgs. 222/2016”.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola : “attività” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 28”.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola : “autorizzazione” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 28”.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 35 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola : “alimentari” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 28”.

Articolo 14

(Inserimento dell'articolo 37 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 37 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“ Articolo 37 bis

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.”.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 38 della l.r.1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Per il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, deve essere presentata comunicazione o SCIA, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, al SUAP del Comune competente per territorio.”.

Articolo 16

(Inserimento dell'articolo 50 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 50 bis

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.”.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2007)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Articolo 18

(Inserimento dell'articolo 51 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 51-bis

(Disciplina di associazioni e circoli)

1. Alle associazioni e ai circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 222/2016.”.

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016. Nelle altre zone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi del d. lgs. 222/2016.”.

Articolo 20

(Sostituzione dell'articolo 65 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 65 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 65

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono per:

- a) punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 170/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “determinata dal superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari che deve essere comprovato dai richiedenti” sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni ed integrazioni qualora le medesime dovessero prevedere criteri diversi da quelli ivi stabiliti.”.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 67 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni ed integrazioni :

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le Medie strutture di vendita, le Grandi strutture di vendita e i Centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;

- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.”.

Articolo 23

(Sostituzione dell'articolo 68 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 68 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 68

(Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita)

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 69 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 69 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Esenzione da titoli abilitativi)”.
2. Al comma 1 dopo la parola : “autorizzazione” sono inserite le seguenti:” né ad altro titolo abilitativo”.
3. Il comma 2 è abrogato.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 70 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Programmazione regionale e comunale)”.
2. Al comma 1 le parole: “predisposizione da parte dei Comuni dei piani di” sono soppresse e dopo la parola : “territoriali” sono inserite le seguenti: ”, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4bis, del d.lgs. 170/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”.
3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri, possono adottare un Piano commerciale ed urbanistico nel quale vengono individuate le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

1 ter. Sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1 i Piani comunali di cui al comma 1 bis possono prevedere un regime autorizzatorio per l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica.”.

Articolo 26

(Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 71 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 27

(Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 72 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 72
(Modalità di vendita della stampa)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 5 del d.lgs. 170/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “, sentiti i soggetti di cui all'articolo 71, comma 2” sono soppresse.
2. Al comma 2 le parole: “di cui all'articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 68”.
3. Il secondo periodo del comma 2 è abrogato.
4. Il comma 3 è abrogato.

Articolo 29

(Sostituzione dell'articolo 74 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 74 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 74
(Parità di trattamento)

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.”.

Articolo 30

(Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 76 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 31

(Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 77

(Programmazione regionale)

1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 214/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 80;

c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;

e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

2. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell'autorizzazione dell'impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest'ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.”.

Articolo 32

(Sostituzione dell'articolo 78 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 78

(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:

a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);

b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

1) benzine;

2) gasoli;

3) combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016 e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:

3.1) elettricità;

3.2) idrogeno;

3.3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

3.4) combustibili sintetici e paraffinici;

3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;

3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;

c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie;

d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:

1) una pompa o un sistema di adduzione;

2) un contatore o un misuratore;

3) una pistola o una valvola di intercettazione;

4) le tubazioni che lo connettono;

5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;

e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

2. Trovano applicazione altresì le altre definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b) sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei dati comunicati dagli interessati.”.

Articolo 33

(Inserimento dell'articolo 78 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 78 bis

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.”.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Procedure per l’installazione e l’esercizio dei nuovi impianti)”.
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 222/2016 e dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.”
3. Al comma 1 bis la parola :”unicamente” è soppressa e dopo la parola: “antincendio” è inserita la seguente: “, fiscale”.
4. Il comma 1 quinquies è abrogato.

Articolo 35

(Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 80

(Tipologie di nuovi impianti)

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 e dall’articolo 18 del d.lgs 257/2016, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalla Programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 77, comma 1, lettera b).
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del d.lgs 257/2016, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal Comune competente per territorio:
 - a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);
 - b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l’esonero dall’obbligo dell’altra.

4. Ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del d. lgs. 257/2016.
6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.lgs. 257/2016, l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del d.lgs. 257/2016.”.

Articolo 36

(Inserimento dell'articolo 80 bis della l.r. 1/ 2007)

1. Dopo l'articolo 80 della l.r. 1/ 2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 80-bis
(Modalità di erogazione)

1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 139, comma 3.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 1.
3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera “j)” è sostituita dalla seguente: “l)”.
2. Al comma 3 dopo la parola “autorizzate” sono inserite le seguenti parole: “ai sensi dell'articolo 79” e la lettera “j)” è sostituita dalla seguente: “l)”.
3. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare dell’autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all’ articolo 81 bis.”.

Articolo 38

(Inserimento degli articoli 81 bis, 81 ter, 81 quater e 81 quinquies della l.r. 1/2007)

1. Dopo l’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

“Articolo 81-bis

(Ristrutturazione totale)

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 79, alle disposizioni dell’articolo 80 ed è soggetta a collaudo di cui all’articolo 81 ter.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.
3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi ma nell’arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione.

Articolo 81-ter

(Collaudo degli impianti)

1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all’articolo 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto.
2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell’interessato.
3. Il Comune, per l’espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all’articolo 81 quater.
4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Articolo 81-quater

(Commissione di collaudo)

1. La Commissione di collaudo è composta da:
 - a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - e) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.
3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.
4. Ai componenti la Commissione, esterni all’Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono

considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.

Articolo 81-quinquies

(Esercizio provvisorio)

1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all'articolo 79, per un periodo di 60 giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.”.

Articolo 39

(Modifiche all'articolo 84 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “rilasciata” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 79,” e le parole: “, per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di cui all'articolo 79” sono soppresse.
2. Al comma 4 le parole “comunale di cui all'articolo 87” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 81 bis.”
3. Il comma 5 è abrogato.

Articolo 40

(Modifiche all'articolo 86 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “CEE” è sostituita dalle seguenti : “secondo le vigenti disposizioni di legge”, la parola “autocertificazione” è sostituita dalle seguenti : “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e le parole “tale autocertificazione” sono sostituite dalle seguenti: “tale dichiarazione”.

Articolo 41

(Abrogazione dell'articolo 87 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 42

(Abrogazione dell'articolo 88 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 43

(Modifiche all'articolo 90 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola : "3" vengono inserite le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale".
2. Al comma 3 le parole: "81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382)" vengono sostituite dalle seguenti: "14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi)".

Articolo 44

(Modifiche all'articolo 91 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola : " morali" è sostituita dalle seguenti parole: "di onorabilità".

Articolo 45

(Modifiche all'articolo 92 della l.r. 1/2007)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2."
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all'articolo 94."

Articolo 46

(Modifiche all'articolo 93 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: " il" è sostituita dalle parole : "l'autorizzazione al".
2. Alla lettera d) del comma 2 dopo la parola : "Dogane" sono inserire le seguenti parole: "e dei Monopoli".
3. Al comma 3 dopo la parola: "concessione" vengono inserite le seguenti: "e sono soggetti a sola preventiva comunicazione".

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 94 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola "diciottennale" è sostituita dalla seguente: "novennale".

Articolo 48

(Modifiche all'articolo 95 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 95 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“6 bis. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'articolo 96.”.

Articolo 49

(Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92 e soggetta a collaudo di cui all'articolo 97.”.

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

1 ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.”.

3. Al comma 3 le parole : “9/1999 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: ”10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”
4. Al comma 4 le parole: “9/1999 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “10/2012 e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 50

(Inserimento dell'articolo 96 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 96-bis

(Chiusura volontaria degli impianti autostradali)

1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all'Ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.

2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all'impianto chiuso e trasmette la documentazione agli Uffici Regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri Enti interessati per gli adempimenti rientranti nell'ambito della loro competenza.”.

Articolo 51

(Modifiche all'articolo 97 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola : “autorizzazione” sono inserite le seguenti parole: “di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a)”.

Articolo 52

(Modifiche all'articolo 98 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “Dogane” sono aggiunte le seguenti : “e dei Monopoli”.
2. Al comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.”.
3. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento”.

Articolo 53

(Modifiche all'articolo 100 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “ diciotto” è sostituito dalla seguente: “nove”.

Articolo 54

(Modifiche all'articolo 102 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 (nuove direttive alle Regioni a Statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione),” sono soppresse e la parola “gli” è sostituita dalla seguente: “Gli”.

Articolo 55

(Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 103

(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.”.

Articolo 56

(Modifiche all'articolo 104 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni prima della parola :”attività” sono inserite le seguenti: ”apertura, il trasferimento e l’ampliamento di” e dopo la parola: “accedervi” sono inserite le seguenti: “sono soggetti a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 e”.
2. Il comma 2 è abrogato.

Articolo 57

(Sostituzione dell'articolo 105 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 105
(Distributori automatici)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, ai sensi del d.lgs. 222/2016 sono soggetti:
a) per esercizio di vicinato, a SCIA;
b) per media e grande struttura di vendita, ad autorizzazione.

2. Per l'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture, l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetto a presentazione di SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.”.

Articolo 58

(Modifiche all'articolo 106 della l.r. 1/2007)

1.La rubrica dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line)”.

2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'avvio dell'attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.”

3. Al comma 4 le parole: “dichiarazione d'inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “trasmissione della SCIA”.

4. Il comma 6 è abrogato.

5. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7bis. Quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.”.

Articolo 59

(Modifiche all'articolo 107 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.”.
2. Il comma 2 è abrogato.
3. Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.”.

Articolo 60

(Sostituzione dell'articolo 117 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 117 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 117
(Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)
 1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
 2. La programmazione commerciale ed urbanistica per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.”.

Articolo 61

(Modifiche all'articolo 124 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola “monitoraggio” sono inserite le seguenti: “ai fini delle verifiche relative all'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100 della l. 124/2017”.
2. Al comma 2 dopo la parola: “Dogane” sono inserite le seguenti: “e dei Monopoli”.

Articolo 62

(Modifiche all'articolo 125 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 125 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “Dogane” sono inserite le seguenti: “e dei Monopoli”, le parole “entro il 31 marzo di ogni anno” e le parole : ”loro richiesto” sono soppresse.

Articolo 63

(Modifiche all'articolo 128 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 128 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)”.
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all’Ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi.”.

Articolo 64

(Abrogazione dell’articolo 129 della l.r. 1/2007)

1. L’articolo 129 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 65

(Modifiche all’articolo 130 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell’articolo 130 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Sospensione autoritativa dell’attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)”.
2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale. La sospensione è disposta dall’Ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.”.

Articolo 66

(Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “soggetti a SCIA di cui all’articolo 18, e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “soggette a preventiva comunicazione.”.

Articolo 67

(Sostituzione dell’articolo 132 della l.r. 1/2007)

1. L’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 132
(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 134, 135 e 135bis, per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al Comune competente per territorio:

- a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;
- b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica.”.

Articolo 68

(Modifiche all'articolo 133 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “della SCIA di cui all'articolo 18 al Comune; eguale SCIA di cui all'articolo 18 deve essere data in caso di cessazione della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “di preventiva comunicazione”.
2. Al comma 2 la parola: “SCIA” viene sostituita con la parola: “comunicazione”.

Articolo 69

(Modifiche all'articolo 134 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 134 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi)”.
2. Al comma 1 le parole : ”dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo”.

Articolo 70

(Modifiche all'articolo 135 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 71

(Inserimento dell'articolo 135 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 135 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 135 bis

(Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per il subingresso nel settore relativo alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune competente per territorio SCIA unica o condizionata ai sensi del d.lgs. 222/2016.”.

Articolo 72

(Abrogazione dell'articolo 136 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 136 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 73

(Modifiche all'articolo 137 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole :”dal presente Titolo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge” e dopo la parola: ”stessa” sono inserite le seguenti: “, ai sensi del d.lgs. 222/2016.”.

Articolo 74

(Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di modalità di erogazione di cui all'articolo 80 bis”.
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3bis. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 80 e all'articolo 81 bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.”
3. Al comma 4 le parole: “dai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal presente articolo”.

Articolo 75

(Modifiche all'articolo 140 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 140 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “250 a euro 2.500” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 a euro 5.000”.
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 92 e all'articolo 96 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.”
3. Al comma 4 le parole: “dai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal presente articolo”.

Articolo 76

(Modifiche all'articolo 145 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica)”.
2. Al comma 1 le parole:” L'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “Il titolo abilitativo” e alla lettera d) le parole:” di autorizzazione” sono sostituite dalla seguente parola: “abilitativi”.